

seconda: il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo del 1990, n. 356.

Sulla natura di ente non commerciale è intervenuto anche il Governo che nella relazione al disegno di legge delega sottolinea che gli enti conferenti svolgono normalmente attività non commerciale per cui vanno considerati, salvo casi eccezionali, alla stregua di quegli enti non commerciali previsti nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sul reddito.

Ma la perplessità viene ingenerata dalla nota del Ministero del tesoro, il quale, sentito il Ministero delle finanze, in occasione del parere espresso dalla V Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento, afferma che la norma di delega lungi dal riconoscere la qualificazione di ente non commerciale alle fondazioni, per di più in via retroattiva, intende lasciare impregiudicato questo problema interpretativo. Non c'è stato chiarimento e non c'è chiarezza. Noi auspichiamo che si trovi la possibilità di far chiarezza in questa sede e su questo siamo fortemente impegnati.

Sempre sugli aspetti fiscali del provvedimento vale la pena soffermarsi sull'articolo 3, comma 1, lettera c), che riconosce alle fondazioni un credito di imposta sui dividendi in misura però non superiore all'imposta dovuta sui dividendi stessi.

Le fondazioni sono poste, per questo, in una situazione svantaggiata rispetto alla generalità degli altri contribuenti. Che la norma sia finalizzata ad incentivare il processo di dismissioni delle partecipazioni bancarie attraverso una disposizione che penalizza il possesso dal punto di vista fiscale, è chiaro. Ma se è così, non si vede perché si estenda l'applicazione di questa norma di sfavore a tutto il comparto dei titoli azionari. Che cosa c'entri questo con la privatizzazione non l'ho capito.

Tale estensione determina due conseguenze: la prima è quella del dubbio di legittimità costituzionale, di cui hanno già parlato i colleghi in precedenza e del quale probabilmente torneremo a parlare

quando esamineremo la pregiudiziale Contento ed altri n. 1; la seconda condizione duramente e senza giustificazione le fondazioni nella scelta degli investimenti. Sarebbe perciò il caso che il limite al godimento del credito di imposta sia riferito ai soli dividendi distribuiti dalle società conferitarie.

Nello stesso articolo 3 sono disegnati i casi in cui la fondazione perde la natura non commerciale. Questo si verifica sia quando la fondazione possiede immobili non strumentali sia in caso di mantenimento del controllo nelle società conferitarie. Infatti, la lettera b) dell'articolo 3 prevede che, dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, la fondazione assuma la veste di ente non commerciale anche se per perseguire le finalità istituzionali esercita esclusivamente attività di impresa. Nella stessa disposizione è prevista la perdita della veste di ente non commerciale se la fondazione risultasse titolare di diritti reali su immobili diversi da quelli strumentali per l'attività svolta dall'ente medesimo o dalle società strumentali di cui all'articolo 2.

Signori colleghi, noi non abbiamo capito per quale motivo la fondazione debba subire una così forte penalizzazione dal punto di vista fiscale per il solo fatto di possedere immobili non strumentali. Chiediamo di conoscere il motivo per cui una forma di investimento del patrimonio quale la locazione di immobili — perché è di questo che stiamo parlando —, che pertanto non sono strumentali, debba essere preclusa per evitare la penalizzazione fiscale rispetto a quella, ad esempio, dell'investimento dello stesso patrimonio in titoli di Stato, che potrebbe peraltro risultare meno conveniente, più svantaggiosa.

L'unicità di investimento, imposta dalla legge, potrebbe peraltro confliggere con i vincoli di redditività che sono anche in questo caso fissati dalla norma. Il nostro gruppo ha dato delle indicazioni in proposito con l'intento di temperare le esigenze di gettito con il diritto delle fondazioni di effettuare i propri investimenti nel rispetto della logica del mercato

e della redditività. Si è data, ad esempio, l'indicazione di fissare un tetto di valore degli immobili non strumentali posseduti rapportato al patrimonio; entro tale tetto non verrebbe meno la natura non commerciale dell'ente.

Nel concetto di strumentalità potrebbe essere ricompresa la locazione dei beni effettuata nel rispetto e per raggiungere le finalità dell'ente. Il rischio che la fondazione possa perdere, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, la qualifica di ente non commerciale è costituito dal caso di quelle fondazioni che posseggono immobili per effetto del conferimento attivato ai sensi della legge n. 218 del 1990. Infatti, la norma di delega non distingue ipotesi di possesso anteriore o posteriore ad una certa data; almeno si dovrebbe prevedere un numero di anni di congelamento dell'ipotesi di perdita della qualità di ente non commerciale in caso di possesso di immobili non strumentali per consentire alla fondazione di cercare le soluzioni che le consentano altre collocazioni.

L'altro caso di perdita della natura tributaria di ente non commerciale è quello contenuto nell'articolo 4 e cioè il possesso di partecipazioni di controllo nella società conferitaria allo scadere del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.

Riteniamo che alla fondazione che si adegui anche dopo il quadriennio spetti il riconoscimento di ente non commerciale. Qui non ripeto quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto e scritto nella relazione di minoranza e cioè che non si sa come nella normativa in esame si collochi il concetto di possesso di partecipazione di controllo della società conferitaria che non può essere definita da una percentuale di azioni possedute, bensì dal ventaglio delle altre partecipazioni.

Al di là di queste valutazioni, va sottolineato il pericolo che tale disposizione possa, a regime, determinare discriminazioni tra fondazioni che abbiano perso il controllo della conferitaria entro questi quattro anni oppure in un'epoca

successiva, sia pure di un giorno. Anche qui si manifesta il nostro impegno per chiarire che compete comunque la natura di ente non commerciale alla fondazione che si sia adeguata alle previsioni dell'articolo 4 anche dopo il quadriennio.

In questo provvedimento vi sono altri aspetti che non ci convincono. Se la maggioranza lo voterà senza tener conto delle proposte contenute nei nostri emendamenti, si assumerà una grande responsabilità sostenendo un provvedimento nonostante le riflessioni che in qualità di opposizione stiamo offrendo e che i tecnici più accreditati — lo ha ricordato il collega Marzano — hanno fatto conoscere. Mi riferisco in particolare alla disposizione recata dalla lettera *d*) dell'articolo 2 in base alla quale le fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali ai fini statutarie nei settori indicati dalla stessa lettera *d*). Relativamente a tale aspetto è stato evidenziato che la norma, determinando incertezze profonde in ordine al mantenimento da parte delle fondazioni di partecipazioni già acquisite e che non rientrino nella previsione, si pone in contrasto con le soluzioni operative che gli enti hanno adottato o si trovano ad adottare nell'ambito dei processi di ristrutturazione delle imprese bancarie.

In ordine alle modalità di dismissione delle partecipazioni, la lettera *c*) dell'articolo 2 ha destato notevoli perplessità interpretative al di là del merito per quanto attiene alla previsione secondo cui gli enti devono adottare modalità idonee a garantire la trasparenza e l'«equità» (lo dico tra virgolette) per le operazioni di dismissione. Appaiono certamente comprensibili la portata del termine «trasparenza» e la finalità della previsione, mentre non appare chiaro il riferimento all'«equità». La norma inoltre appare di difficile applicazione sotto il profilo economico e di difficile comprensione sotto quello normativo.

PRESIDENTE. Ha ancora un minuto, onorevole Giovanni Pace.

GIOVANNI PACE. Signor Presidente, la ringrazio per avermi richiamato al rispetto del tempo. Sono certo che nel corso del dibattito siano stati ampiamente chiariti i motivi della nostra opposizione a questo testo, un'opposizione che non ha nulla a che vedere al processo di privatizzazione che noi invece perseguiamo anche come programma politico.

Credo di poter affermare che abbiamo fatto la nostra parte per migliorare il testo e che quello allegato alla relazione di minoranza sia ispirato a principi liberali e si muova in modo forte e deciso verso la privatizzazione. Ora spetta al Parlamento e alla maggioranza fare la propria parte e riflettere sugli argomenti offerti (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori
e del Governo — A.C. 3194)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Ballaman.

EDOUARD BALLAMAN, *Relatore di minoranza*. Diciamo che prioritariamente esiste un problema di revisione dell'ordinamento che regola le fondazioni (questo è indubbio). Esso andrebbe visto secondo un criterio di equilibrata coniugazione di quelli che sono aspetti ordinamentali e di quelle che sono esigenze politiche. Queste ultime debbono essere esaminate con l'occhio e l'intelligenza, attenti alle aspettative di cambiamento istituzionale (a mio avviso, questo è il punto principale della questione) delle popolazioni locali e territoriali.

Già da tale premessa è ricavabile la radicale avversione della parte politica di cui mi onoro di far parte verso ogni

disegno che tenti di spostare o soltanto di orientare il baricentro delle fondazioni — che sono nate e cresciute in una realtà locale ben definita — da quelle che sono, appunto, le realtà locali e territoriali ad una impostazione di carattere centrale, qual è quella che viene disegnata con questo provvedimento e con quell'autorità di controllo. Non fosse altro che per questo argomento, siamo totalmente contrari al disegno di legge oggi in discussione.

Osservo che piuttosto che nella direzione di definire uno schema normativo che ingabbi l'istituto delle fondazioni in un reticolo centralista, piuttosto che puntare a creare dei collegamenti tra la Banca d'Italia e la fondazione mediante la possibilità indicata dal decreto in discussione (e che quindi prevede per le fondazioni la possibilità di detenere capitale della Banca d'Italia), occorrerebbe andare nella direzione opposta, in quella di rinsaldare quei vincoli di appartenenza tra le fondazioni e le realtà locali, gli enti locali, che le hanno fatte nascere e crescere.

Non dubitiamo, anzi siamo fermamente convinti della finalità di pubblica utilità che è propria delle fondazioni. Siamo altrettanto consapevoli che tale vincolo, assoluto e forte, non possa mutare per volontà di nessuno, nemmeno dell'originario conferente fondatore e, tanto meno, per quelle che sono le disposizioni e le decisioni che questo Parlamento vuole adottare. Vi è di mezzo — e si profila — una questione costituzionale.

Siamo ancora più convinti — e definitivamente — che gli scopi di finalità pubblica non siano da riferirsi ad ambiti senza confini, ma che debbano essere circoscritti a quelli delle rispettive popolazioni di insediamento delle fondazioni, che hanno rinunciato agli utili per anni, per decenni e — in alcuni casi — per secoli (*Commenti*) per far crescere questa realtà. È esatto: per secoli! Infatti, il Monte dei Paschi di Siena — e qui mi appello ai deputati senesi presenti in aula — è nato nel 1625. Di conseguenza si può tranquillamente usare le parole «per secoli».

Con le parole « finalità pubbliche » non intendiamo quindi l'attività pubblica tipica di opere pie (tutt'altro!). Intendiamo invece il contributo attivo della fondazione alla tutela ed alla crescita delle condizioni di sviluppo, di tradizione e di cultura delle popolazioni locali e dei loro territori. Sotto questo aspetto, non possiamo che lanciare un grido di allarme forte e chiaro; ed è meglio che il colpo di mano che sta tentando di fare questa maggioranza venga ripensato e rimeditato, perché altrimenti ne dovranno rispondere nei confronti di quelle popolazioni che hanno fatto crescere queste fondazioni.

Credo inoltre che l'istituto della fondazione non possa essere snaturato proprio ora che più chiara e più forte si sviluppa in sede locale e territoriale tutta la politica nazionale.

Si parla tanto di federalismo, ma poi si ricade nei soliti errori. Vi è la necessità inderogabile di un sempre maggior radicamento territoriale.

È indubbio, inoltre, che vi è anche la necessità di realizzare un più efficace controllo nel merito della gestione delle fondazioni, uscendo dallo schema attuale e paradossale secondo cui è come se le fondazioni oggi non fossero di nessuno, mentre in effetti vi sono dei proprietari. Nessuno però ha oggi la capacità di controllarle perché gli amministratori, una volta nominati dai vari enti, non rispondono più del loro operato ai mandanti. È per questo che, ad esempio, nel nostro testo alternativo avevamo introdotto non un'*authority*, ma una serie di indici che potevano essere utili ad evidenziare le realtà a rischio. Solo in quei casi bisognerebbe andare ad operare, non con un'*authority* di natura politica.

Quindi le fondazioni vanno sì riformate, ma non subordinandole ad una logica centralistica, né ponendole in funzione subalterna e sostitutiva a funzioni di responsabilità dello Stato. Alla loro riforma dovranno contribuire in modo determinante le comunità locali, tramite i loro organi rappresentativi e deliberanti.

È inoltre importante segnalare l'ennesima indicazione di delega al Governo. Si

tratta di un vero e proprio snaturamento del Parlamento e del nostro mandato di deputati, in quanto, se è pur prevedibile che il Parlamento deleghi il Governo, è alquanto strano vedere lo stesso Governo che chiede al Parlamento una delega per poter operare. A questo punto sarebbe stato molto più corretto presentarci il disegno e l'opera già compiuta secondo quelle che sono le intenzioni del Governo. Ma evidentemente in questo gioco politico vi è una certa volontà. Il problema è che una maggioranza eterogenea non avrebbe mai potuto votare un testo univoco già ben definito; una maggioranza che si regge su uno schieramento che va da rifondazione comunista a rinnovamento italiano non avrebbe mai approvato un determinato testo; invece, nascondendosi dietro una legge di delega ecco che allora si può far finta di mettere d'accordo tutti quanti.

Questo gioco lo abbiamo visto già più volte; lo abbiamo visto, ad esempio, con l'IRAP, che va ad aumentare il costo del lavoro e di conseguenza non sarà certo un'imposta agevolativa per l'occupazione. Ebbene, a una proposta di questo genere rifondazione comunista avrebbe dovuto opporsi, ma è evidente che i colleghi di quel gruppo possono far buon gioco nascondendosi dietro un dito, dicendo che loro hanno approvato solo la legge delega, mentre per quanto riguarda il testo definitivo non vi hanno messo mano. È sempre lo stesso giochetto: il Governo presenta una delega, sulla quale si pongono dei paletti abbastanza generici, perché solo questa potrebbe essere approvata da una maggioranza così eterogenea, e poi naturalmente ci si prende di autorità il potere. Quindi una maggioranza; all'interno della maggioranza — in questo caso il PDS, azionista di maggioranza di questa maggioranza — prende l'intera torta e governa il paese.

Ebbene, anche questa volta ci troviamo di fronte al problema di un Parlamento che è semplice notaio delle scelte compiute altrove. Sempre a proposito di questo particolare problema, ho sentito parlare delle realtà in questione come di

banche pubbliche, ma ritengo vi sia una profonda differenza tra le banche pubbliche e le realtà che sottendono alle fondazioni. Infatti esistono banche pubbliche e banche private, ma anche la realtà di banche pubbliche chiaramente non statali. E forse è proprio per questa loro peculiarità — guarda caso — che sono meglio gestite. Riteniamo che proprio per il fatto di essere banche pubbliche non statali, collegate al territorio, il furto di 80 mila miliardi debba in qualche modo trovare in noi ogni tipo di opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Carlo Pace.

CARLO PACE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho dichiarato ieri, poiché siamo in quaresima, e quindi in periodo di tempi morigerati, non ho lo spazio sufficiente per esporre tutte le argomentazioni che giustificano l'atteggiamento di opposizione nei confronti del provvedimento.

Ho lavorato confidando nell'onestà intellettuale dei colleghi e nella loro volontà di documentarsi, mettendo a disposizione un'ampia documentazione. Per questo motivo eviterò di entrare nel merito di tutta una serie di problemi, che richiederebbero maggiori chiarimenti.

Questa sera, perciò, mi limiterò a pochissime notazioni. La prima è relativa alla natura delle fondazioni. Non è stato sottolineato, tranne che dal collega Pepe, come, secondo il decreto legislativo di attuazione della cosiddetta legge Amato, le fondazioni abbiano piena capacità pubblica e privata. Non è stata inoltre sufficientemente evidenziata la circostanza che l'interpretazione che riconosceva personalità giuridica pubblica alle fondazioni era costruita sul presupposto che la nomina dei presidenti delle casse di risparmio fosse attribuita al ministro del tesoro (anzi all'epoca vi era la preventiva determinazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio). Il passo

successivo è che non è stato ricordato o messo in relazione con questo aspetto il fatto che tale nomina è stata sottratta al ministro del tesoro dall'esito di un referendum popolare. So bene che non è il primo caso in cui interventi legislativi successivi...

PRESIDENTE. La prego, onorevole Liotta, di prendere posto. Mi rivolgo anche al presidente Mussi.

CARLO PACE, *Relatore di minoranza*. Dicevo, signor Presidente, che interventi legislativi successivi hanno sostanzialmente capovolto quello che era il risultato dell'espressione della volontà popolare acquisita tramite un referendum abrogativo.

PRESIDENTE. Onorevole Capitelli, invito anche lei a prendere posto.

CARLO PACE, *Relatore di minoranza*. In questo caso non vi sono stati interventi legislativi sulla materia. Peraltro l'abrogazione della norma relativa alla nomina dei presidenti delle casse di risparmio ha mutato *ipso facto* la natura giuridica delle vecchie casse di risparmio per la semplice circostanza che la natura di persona giuridica pubblica era costruita appunto sul pilastro della titolarità della nomina del presidente da parte del ministro del tesoro. Il rispetto della sovranità popolare credo dovrebbe stare a cuore di tutti i parlamentari.

Vengo al secondo punto: concentrazione e concorrenza. In una monografia che pubblicai 32 anni addietro dimostrai, credo, che non esiste piena coincidenza tra grado di concentrazione e grado di monopolio economico. Ma ciò non vuol dire che quando la concentrazione diventa un fenomeno prevalente e prevaricante su tutto il resto non ci si avvia verso una riduzione del grado di concorrenza ed un accrescimento del grado di monopolio. Allora bisogna chiarirsi. Se il meccanismo che impone alle fondazioni di privarsi delle partecipazioni anche di minoranza nelle banche, date le condizioni nel nostro mercato finanziario e dato il fatto che non

è avviato il Me.T.Im, porterà ad un accrescimento della concentrazione, non si venga poi a dire che, così facendo, accresciamo il grado di concorrenza della nostra economia; andiamo esattamente in direzione contraria. Facciamo un passo avanti, come ha detto l'onorevole D'Amico, ma con il passo del gambero.

Affronterò un paio di altri punti. Credo che la relazione di ieri dell'onorevole Ballaman e parte di ciò che ho scritto nella mia relazione ed anche quanto risulta da alcuni dei nostri emendamenti, muova dalla preoccupazione nei confronti degli enti locali: vogliamo valorizzarli e invece togliamo loro, in sostanza, la possibilità di contare su istituzioni che loro appartengono.

Questa sottrazione di poteri agli enti locali mi pare vada contro alla storia, allo stesso disegno di riforma istituzionale che ha voluto introdurre le municipalità tra i soggetti primari e fondamentali dello Stato. Non parlerò quindi più di questa circostanza. Ho detto ieri come togliere la corrispondenza o la correlazione tra localismo delle banche e localismo delle imprese significhi fare il deserto attorno alle piccole e medie imprese, metterle in condizioni di difficoltà nell'approvvigionamento di risorse finanziarie. Vorrei affrontare invece un paio di argomenti.

Si vuole attribuire all'autorità di vigilanza il potere di fissare la redditività rispetto al patrimonio. Credo che chiunque di noi, tra i giornali che legge, segua almeno un giorno della settimana un qualche inserto su cui si trovano parole quali « soldi », « investire », « risparmio », « denaro ». Ed anche scorrendo i titoli credo che ciascuno di noi si sia potuto rendere conto del fatto che l'investitore deve fare delle scelte tra il grado di rischio che si vuole assumere ed il rendimento che vuole ottenere. Tanto più elevato è il rendimento che si vuole ottenere tanto più, normalmente, è elevato il grado di rischio cui ci si assoggetta. La determinazione — come dice il disegno di legge —, sostanzialmente autoritativa, o per *moral suasion*, se volete, del grado di redditività, implica la sottoposizione ad un

grado di rischio e questo rischio va a carico delle fondazioni. Non c'è nessun istituto, nessun aspetto nel disegno di legge, che preveda cosa avvenga nel caso in cui, così facendo, ed obbligando le fondazioni a far gestire ad altri il loro patrimonio, privandole della possibilità di gestirlo direttamente, questi patrimoni vadano a quello che nel gergo del Pentagono si direbbe « snafuz », ma questa volta con due effe, « snaffuz », essendo le prime quattro lettere le iniziali di *situation normal all foundations* e le ultime tre note (e non ne dico il significato per riguardo all'istituto parlamentare).

Paga la CONSOB? Pagano i gestori che a tal fine non hanno costituito alcuno specifico fondo? Paga il Tesoro? Chi paga in questi casi? Pagano le fondazioni, semplicemente perché sono state costrette a scegliere un gestore esterno, senza aver potuto curare direttamente i propri affari?

Per la seconda volta ricordo un famoso saggio di Luigi Einaudi: « *I pazzi e i savi dell'agricoltura italiana* ». Pazzi erano considerati quelli che investivano nelle bonifiche e nelle trasformazioni fondiarie, savi erano considerati quelli che investivano in vista di guadagni a breve. Nella realtà è avvenuto il contrario.

Concludo, signor Presidente, dicendo che, ahimè, ieri ho chiuso partendo dal cielo della luna, mentre oggi chiudo scendendo in basso sino all'ottava bolgia. Vi prego, onorevoli colleghi, vi prego! Ricordatevi di una circostanza essenziale, considerate la vostra semenza: « Nati non foste... »

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. « Fatti non foste... »

CARLO PACE. Giusto: « Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza » (*Applausi polemici dei deputati del gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo*)! Non agite con gli occhi chiusi o con i paraocchi (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*)!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i relatori per la maggioranza hanno esaurito il tempo a loro disposizione. Se non vi sono obiezioni, concederei all'onorevole Agostini due minuti per un brevissimo intervento.

Prego, onorevole Agostini.

MAURO AGOSTINI, *Relatore per la maggioranza sugli articoli 1, 2 e 7*. La ringrazio, Presidente. In considerazione dei due minuti, non mi proverò nemmeno a risalire dall'ottava bolgia...

PRESIDENTE. Al massimo alla settimana!

CARLO PACE. La settimana non gli conviene, Presidente!

MAURO AGOSTINI, *Relatore per la maggioranza sugli articoli 1, 2 e 7*. ...posso soltanto precipitare ancora di più! Vorrei comunque soffermarmi soltanto su un aspetto.

È stato sollevato il problema del modello istituzionale delle fondazioni e cioè che coesistono in questo disegno di legge sia il modello della cosiddetta *grant making*, cioè la fondazione di erogazione, sia il modello della fondazione di gestione.

È stato detto, ed è vero, che in altri ordinamenti prevale largamente la fondazione di erogazione. Questa è anche la nostra opinione, ma proprio il fatto che in altri ordinamenti prevalga largamente la fondazione *grant making* significa che possono esistere anche le fondazioni operative e che dunque i due modelli coesistono. Questa è la scelta che è stata operata fin dall'inizio dal Governo.

Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione soltanto su un punto: il fatto che in linea di principio questi due modelli possano coesistere non significa che in concreto ciò avverrà. Sono convintissimo — basta vedere le notizie riportate sui giornali di oggi — che la scelta che verrà compiuta dalle fondazioni sarà esattamente nella direzione delle fondazioni di erogazione.

La seconda questione riguarda i settori previsti — i quattro più uno — che sono

quelli di carattere storico, essendo stati individuati fin dal 1990, dalla legge Amato, poi dalle direttive Dini e successivamente dall'attuale Governo. Separerei tale questione dal problema che qui è stato posto e che è riferito alla legge sul volontariato e particolarmente al quindicesimo per le erogazioni, perché si tratta di un tema che verrà affrontato con un decreto legislativo. Tutto dipende dal fatto che sono cambiati i parametri, perché una volta per gli aumenti di capitale vi era la riserva del 50 per cento, mentre oggi essa è scesa al dieci.

Concludo, Presidente, ricordando che occorre tener presente che siamo alla fine dell'autoreferenzialità di queste strutture, sia per l'ingresso di nuovi soggetti nelle fondazioni, sia per la pubblicità del bilancio e delle scelte che vengono compiute, compresa l'elencazione delle erogazioni fatte nel corso dell'anno. Quindi il controllo del territorio inteso nel suo complesso, dagli enti locali ai portatori di professionalità, sarà molto più forte e stringente.

Credo — lo dico all'onorevole Marzano — che in queste settimane e in questi mesi gli operatori e il mondo delle fondazioni abbiano manifestato grande attesa per questo provvedimento.

È quindi necessario fare presto, perché questo provvedimento è ampiamente condiviso e il legislatore non interviene in maniera invasiva ma mette a disposizione uno strumento rispetto ad un processo in corso, per indirizzarlo sul versante creditizio e soprattutto per introdurre in Italia lo strumento della fondazione bancaria.

PRESIDENTE. Onorevole Cambursano, intende brevemente replicare?

RENATO CAMBURSANO, *Relatore per la maggioranza sugli articoli da 3 a 6*. Rinunzio alla replica, Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ROBERTO PINZA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-*

grammazione economica. Presidente, nelle battute introduttive ho sentito l'affermazione, che poi si è persa per strada, secondo la quale non vi sarebbe stato un sufficiente dibattito sull'argomento in esame. Ormai è passato più di un anno e l'esame in Commissione è durato molti mesi; ho appreso con piacere, tra l'altro, che stamane la Commissione ha precisato che i decreti legislativi dovranno essere sottoposti al vaglio delle Commissioni parlamentari. Non dico che questo sia il provvedimento più discusso del mondo, ma certamente tutto si può dire tranne che non sia stato oggetto di una enorme attenzione all'interno del Parlamento e al di fuori di esso.

Per quanto riguarda la tipologia delle fondazioni, il relatore per la maggioranza Agostini ha già chiarito molto bene che l'orientamento del disegno di legge è a favore delle fondazioni *granting*, cioè delle fondazioni che erogano su iniziative altrui. Non si è però ritenuto opportuno giungere fino al punto di vietare che le fondazioni esercitino direttamente delle attività in settori delimitati e con forti garanzie (cioè con contabilità separata). Questo perché vi è una varietà sociale molto maggiore di quanto si pensi; ci sono territori estremamente ricchi di iniziative che vale la pena di finanziare e, al tempo stesso, carenze di iniziative. Un altro problema molto delicato è l'estrema frammentazione delle iniziative e dei contributi. È quindi sembrato opportuno limitare a determinati settori e cautelare sul piano della documentazione l'esercizio di attività dirette, che peraltro non è escluso *a priori* (lo dico per tranquillizzare l'onorevole Fioroni). Ciò avviene, naturalmente, nel contesto delle normative che regolamentano il settore.

Nel momento in cui si afferma che una fondazione, se lo ritiene, può dare un contributo ad un ente che esercita attività lirica oppure può entrare in una società che essa stessa gestisce tale attività (faccio un esempio del quale ci siamo già occupati in Parlamento), ciò non vuol dire che siano modificate le leggi che disciplinano la lirica, che rimangono immutate. Vuol

dire semplicemente che viene rimosso un divieto che in generale attiene alle fondazioni con riferimento a tutti i settori che non sono specifici. L'onorevole Pistone sa che questo punto è stato oggetto di una rettifica in Commissione. L'espressione «fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalle leggi ad altre istituzioni» significa che non è mutato il quadro istituzionale. Ciò vuol dire che vi è un soggetto che può operare, in presenza di determinate condizioni e limiti, unitamente ad altri soggetti assoggettati alla medesima normativa.

L'onorevole Giannotti avrà modo di constatare che la sua preoccupazione per il volontariato, che in qualche modo ritenevamo già superata nel precedente dettato legislativo, sarà probabilmente oggetto di una precisazione ulteriore con un emendamento della Commissione, in modo da fugare ogni dubbio che si sia determinato contro le nostre intenzioni.

Si è detto che vi è un eccesso di controllo. Non mi avventuro nelle citazioni letterario-terribilistiche che si sono sentite in questi ultimi giorni, ma vorrei dire a tutti i colleghi deputati che non hanno avuto il tempo di leggere il testo che l'oggetto del controllo è la verifica del rispetto della legge e dello statuto e la sana e prudente gestione. È forse troppo occuparsi del fatto che patrimoni che si sono accumulati nel corso della storia siano gestiti in modo sano e prudente e che vi sia un minimo di redditività del patrimonio? Qualcuno forse ama patrimoni improduttivi o distrutti, come non molto tempo fa è avvenuto per alcune fondazioni che avevano grandi disponibilità e che oggi purtroppo, per il fatto che questo criterio non è stato adottato, non le hanno più? E l'effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti non è forse quella che l'onorevole Cerulli Irelli chiamava molto opportunamente la legalità economica, la legalità sostanziale? C'è un eccesso di controllo? C'è qualcosa che si impone da sopra?

Ho sentito qualcuno citare i poteri sostitutivi. Probabilmente gli è sfuggito il fatto che nel testo non ci sono più.

Ho anche sentito tornare l'idea che vi sia una sorta di devoluzione, di esproprio a favore di qualcuno. A favore di chi? A favore di chi vengono attribuiti questi patrimoni che apparterrebbero ad altri? Non è così. Sono esattamente gli stessi soggetti e probabilmente ad alcuni di coloro che sono intervenuti è sfuggito il soggetto della frase. Quando si dice « prevedono » a proposito degli organi — vi è il sospetto di chi sa cosa ci sia dietro agli organi — occorre tenere presente che il soggetto di questo verbo è « essi ». Ciò significa che le fondazioni prevedono e si tratta del riconoscimento della massima autonomia statutaria.

Rinvio all'esame dei singoli emendamenti qualche ulteriore argomento. Se questa discussione ha messo in evidenza qualcosa, ritengo sia proprio la sostanziale bontà dell'impianto.

***(Discussione di una pregiudiziale
— A.C. 3194)***

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla discussione della questione pregiudiziale Contento ed altri n. 1, presentata nella seduta di ieri (*vedi l'allegato A ai resoconti della seduta di ieri — A.C. 3194 sezione 1*).

A norma del comma 3, dell'articolo 40 del regolamento, la pregiudiziale potrà essere illustrata da uno solo dei proponenti per non più di dieci minuti. Potrà quindi intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

L'onorevole Landi di Chiavenna ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale.

GIAMPAOLO LANDI di CHIAVENNA. Do per letta la questione pregiudiziale di costituzionalità e mi limito ad enunciare alcuni principi che sorreggono le ragioni in virtù delle quali alleanza nazionale ha ritenuto di presentarla. I principi e i criteri direttivi determinanti ai fini dell'esercizio della delega, in particolare quelli riferiti al regime civilistico e con-

tenuti nell'articolo 2 del decreto all'esame dell'Assemblea non tengono conto della mutata natura giuridica degli enti conferenti. Tali enti, infatti, in esito alla progressiva separazione vengono a trovarsi nei confronti dell'azienda bancaria in posizione di meri detentori di azioni societarie e quindi di soggetti che si limitano a trarre proventi correlati alla partecipazione da utilizzare per il perseguimento dei fini istituzionali. Tale processo di separazione determina come conseguenza ovvia di natura giuridica la qualificazione degli enti conferenti in quella di veri e propri enti privati. È già stata citata, ma vale la pena ricordarla, la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione e in particolare la sentenza del 1990 che ha correttamente definito la figura giuridica del soggetto privato rispetto al soggetto con attività pubblicistiche. Nonostante l'orientamento costante della giurisprudenza della Corte — è qui l'eccezione di incostituzionalità sollevata da alleanza nazionale — l'articolo 2 del presente decreto è volto ad introdurre disposizioni dirette a limitare la scelta circa gli scopi perseguibili da parte degli enti conferenti, con ciò ponendosi in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, attesa la ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento che viene riservata a questi enti rispetto ad altri enti privati che detengono partecipazioni bancarie, i quali versano quindi in analoga situazione di ordine giuridico e risultano sottoposti alle discipline previste dal codice civile. È questa una disparità che ravvisiamo nella corretta interpretazione dell'articolo in oggetto rispetto all'articolo 3 della Costituzione.

Non meno incostituzionale appare l'articolo 2 laddove introduce disposizioni volte ad imporre agli enti conferenti la devoluzione di una parte del reddito per il perseguimento di alcuni fini predeterminati dalla lettera d) dello stesso articolo. È evidente quindi la violazione, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione, anche dell'articolo 2 della stessa con riferimento alla tutela dei diritti inviolabili e delle formazioni sociali e dell'articolo 18 della

Carta in ordine alla tutela della libertà di associazione. La volontà del legislatore, in altre parole, viene a sovrapporsi alla volontà dei fondatori e ad incidere pesantemente sulla libertà di scelta degli associati. Altrettanto si deve dire quanto al limite posto dall'articolo 2 del decreto circa l'utilizzo del reddito assicurato dal patrimonio amministrato in violazione dei citati articoli 2, 3 e 18, ma anche dell'articolo 42 della Costituzione, posto che si finisce per incidere non solo sull'autonomia gestionale dell'ente, ma addirittura in ordine alla facoltà di disposizione del proprio patrimonio.

È palese, quindi, la violazione del dettato costituzionale in ordine alla libera ed autonoma capacità decisionale, organizzativa ed espositiva da parte dell'ente conferente, la cui capacità è quindi fortemente compressa dalla presenza anche di un'autorità di vigilanza. Appare quindi francamente paradossale e costituzionalmente illegittimo pretendere, come si fa nel testo in esame, all'articolo 3, lettera *i*), di trasferire la capacità di assumere la veste di persona giuridica privata con piena autonomia statutaria e gestionale solo dopo aver adeguato i propri statuti alle disposizioni del decreto legislativo nei 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In conclusione, signor Presidente, colleghi, siamo in presenza di una palese violazione del dettato costituzionale, oltre che di una perpetrata e scientifica violazione dei principi generali del diritto. A nostro avviso, ciò è più che sufficiente per ritenere totalmente fondata la questione pregiudiziale di costituzionalità che il gruppo di alleanza nazionale ha presentato e sulla quale, evidentemente, insiste (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

Onorevole Leone, ha a disposizione due minuti per il suo intervento.

ANTONIO LEONE. Credevo fossero cinque, Presidente.

PRESIDENTE. È una questione di contingentamento !

ANTONIO LEONE. Grazie, Presidente, lei è sempre troppo buono !

PRESIDENTE. No, questo non me lo dica, altrimenti mi offendo !

Prego, onorevole Leone.

ANTONIO LEONE. Parlerò per *flash*. Se si parla di falsa privatizzazione e da parte della maggioranza si dice che non si tratta di questo, allora bisogna intendersi, perché vuol dire che le ragioni di incostituzionalità addotte dai colleghi di alleanza nazionale sussistono.

L'articolo 2 del provvedimento è in contrasto con gli articoli 2, 3, 18 e 42 della Costituzione. Il regime civilistico delle istituzioni bancarie muta la natura giuridica dei cosiddetti enti conferenti, vista la separazione tra questi e le imprese bancarie conferitarie; in seguito a tale processo, la condizione giuridica degli enti conferenti deve essere ricondotta a quella di veri e propri enti privati. Va applicato pertanto a piene mani il regime di diritto comune proprio delle fondazioni e delle associazioni. Lo stesso articolo 2 limita la scelta in ordine agli scopi perseguibili da parte degli enti conferenti, quindi vi è palese disparità di trattamento (articolo 3 della Costituzione). L'articolo 2 impone ancora agli enti conferenti la devoluzione di una parte di reddito — imposto, tra l'altro, nel minimo — per il perseguimento di alcuni fini predeterminati e quindi vi è violazione dell'articolo 3, dell'articolo 2 e dell'articolo 18 della Costituzione. Quindi, illegittima appare ed è la compressione del principio di autonomia statutaria costituzionalmente garantito. L'articolo 2 incide inoltre sulla gestione degli enti conferenti, limitandone la libertà di scelta, per cui l'autorità preposta non valuta solo la legittimità, ma entra nel merito; ci sono indirizzi in ordine a scelte sia di natura organizzativa che amministrativa, vi è la proposizione di una rappresentanza che non è scelta da parte degli organi costituenti, che pertanto è palesemente illegittima.

Se le argomentazioni portate non convinceranno la maggioranza dell'illegittimità costituzionale del provvedimento, se ve la sentirete di approvare una legge che non ha il sapore di incostituzionalità, ma è palesemente incostituzionale, fatelo pure, vorrà dire che ci sarà sempre un giudice a Berlino (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ballaman. Ne ha facoltà.

Onorevole Ballaman, lei ha disposizione cinque minuti.

EDOUARD BALLAMAN. Signor Presidente, colleghi, noi naturalmente siamo favorevoli alla pregiudiziale.

È stato detto che questo è un grande provvedimento connotato da liberismo: forse dovrebbe intendersi in questo modo solo perché utilizza qualche nome inglese, quindi ricorda una qualche forma di liberismo, però il punto è un altro. Se lo Stato vuole effettivamente privatizzare, mi domando perché non inizi vendendo le sue banche, cioè quelle di proprietà del Ministero del tesoro, invece di voler vendere le banche che appartengono alle popolazioni locali, alle quali sole spetta decidere la sorte delle proprie banche. Vorrei solo ricordare qualcosa agli amici senesi che sono stati eletti da quelle popolazioni che per anni hanno rinunciato agli utili della propria banca.

Voglio ricordare a tutta l'Assemblea che il Monte dei Paschi di Siena fu fondato dalla comunità senese nel 1625 ed ha avuto un legame così stretto con il suo popolo che, sin dall'inizio, tutti i cittadini senesi, dal più povero al più ricco (con la sola esclusione del clero), si fecero garanti — e lo sono tuttora — con ogni propria sostanza delle fortune del Monte. Da allora la banca è sempre appartenuta senza alcuna interruzione alla città di Siena ... Presidente, chiedo che il collega Repetto non parli in continuazione.

PRESIDENTE. Si tratta dell'onorevole Repetto? Le sono grato, perché non riuscirò ad individuarlo. Onorevole Repetto, la prego!

EDOUARD BALLAMAN. Conosco la sua voce.

PRESIDENTE. Lei è più esperto di me in questo.

EDOUARD BALLAMAN. Da allora la banca è sempre appartenuta senza alcuna interruzione alla città di Siena, anche dopo l'adesione allo Stato unitario del 1859 e dopo le riforme del credito del 1936 e del 1993. Sia il granducato di Toscana, sia lo Stato sabaudo, sia quello repubblicano hanno sempre confermato la forma e la sostanza del rapporto giuridico tra la città e la sua banca. Qualcuno ha detto che il Monte dei Paschi è una proprietà troppo grande per una città troppo piccola. Ebbene, cosa dire allora della FIAT, che è immensamente più grande del Monte dei Paschi e che appartiene alla famiglia Agnelli, che è immensamente più piccola della città di Siena? Quando dovremo aspettarci questo esproprio? D'altra parte, i contribuenti italiani...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ballaman. Colleghi, per piacere! Onorevole Fioroni!

Proseguo, onorevole Ballaman.

EDOUARD BALLAMAN. D'altra parte, i contribuenti italiani hanno contribuito decisamente di più alle fortune della FIAT, attraverso le varie elargizioni, anche di questo Governo. Sarebbe certamente più comprensibile alla gente l'esproprio della FIAT piuttosto che l'esproprio di queste fondazioni, che allo Stato non hanno mai richiesto un soldo, ma che anzi a questo Stato hanno versato migliaia e migliaia di miliardi negli anni. Basti pensare che solo negli anni dal 1982 al 1992 il Monte dei Paschi di Siena ha avuto 470 miliardi di utili, ai quali la comunità senese ha rinunciato per un progetto di autonomia e di sviluppo che avrebbe dovuto portare avanti questa banca. Sono cresciuti senza l'aiuto dello Stato, creando posti di lavoro.

La cosa interessante è che da parte di questo Governo — che ha gestito, attraverso i suoi vari personaggi, molte aziende pubbliche, che sappiamo in quale stato sono state ridotte da quei personaggi — si vuole insegnare a gente che da secoli fa banca, e lo fa producendo utili e non perdite, come si deve gestire, parlando di efficienza e di competitività. Ebbene, è proprio vero quel proverbio per cui « chi sa, fa, chi non sa, insegna ».

Si è parlato di efficienza e di competitività; io non penso che semplicemente cambiando la proprietà si potrà migliorare l'efficienza e la competitività delle banche, ma semmai bisognerà agire su qualcos'altro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teresio Delfino, al quale ricordo che ha cinque minuti di tempo a sua disposizione. Questo è l'ultimo intervento (*Commenti*). Colleghi, vi assicuro che questo atteggiamento non giova all'andamento dei lavori! Prego, onorevole Teresio Delfino, ha facoltà di parlare.

TERESIO DELFINO. È veramente singolare questo atteggiamento, ora che finalmente non ho più i tempi così ristretti, che per la verità mi venivano offerti — tengo a ribadirlo — dalla disponibilità della presidenza del gruppo misto. Oggi che posso avvalermi di una facoltà regolamentare, potendomi esprimere in termini più compiuti, almeno come tempi, credo che questo boato si dovrà ripetere più volte.

Ho bisogno di rafforzare negli amici dell'opposizione la vera convinzione che la costituzione del gruppo CDU-CDR è comunque la costituzione di un gruppo che si muove in alternativa e in opposizione alla sinistra e a questo Governo di centro-sinistra (*Applausi dei deputati del gruppo del CDU-CDR*).

Venendo al merito della questione pregiudiziale...

PRESIDENTE. È una resurrezione insomma!

TERESIO DELFINO. Stiamo discutendo, se non erro, della questione pregiudiziale. A tale riguardo devo fare soltanto due riflessioni.

Credo onestamente che l'ampio dibattito in Commissione e in aula (ha certamente qualche ragione, in questo senso, il sottosegretario Pinza) abbia dimostrato che ci sono, a giudizio nostro ma anche ad un giudizio più vasto, perché ognuno di noi si sarà senz'altro rapportato sul territorio laddove operano queste fondazioni e istituti bancari, questioni che sono certamente rilevanti, che investono la natura giuridica degli enti cosiddetti conferenti e le separazioni tra imprese bancarie e gli enti conferenti.

Riteniamo che sul testo emerso dalla Commissione ci sia, sulla base delle motivazioni contenute nella pregiudiziale e che sono state illustrate, elementi di grande preoccupazione, e l'esigenza di una profonda modifica del testo del provvedimento.

Dagli interventi dei relatori per la maggioranza ed anche dalle risposte del rappresentante del Governo abbiamo rilevato una carenza di disponibilità, che rende francamente poco probabile che nel corso dei lavori che si terranno qui in aula ci sia quella disponibilità ad affrontare le ragioni vere sulle quali abbiamo manifestato anche in Commissione il nostro dissenso.

La nostra preoccupazione di fondo è che ci sono interessi diversi e forti che vanno ad incidere su questa norma e che vi sia in più — consentitemi l'espressione — il tentativo di occupare il settore piuttosto che quello di migliorare profondamente la presenza, la caratteristica, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia delle fondazioni.

Per queste ragioni siamo assolutamente d'accordo con i presentatori della questione pregiudiziale. Esprimo pertanto il voto favorevole dei deputati del gruppo CDU-CDR a questa pregiudiziale ritenendo che, al di là dell'esito del voto, alla luce del dibattito svoltosi, dei suggerimenti e delle indicazioni anche del collega An-

gelo Sanza, ci sia la possibilità di sviluppare comunque un dialogo costruttivo.

Presidente, sono convinto che su tale questione si giochino interessi reali delle popolazioni e che non si debbano invece perseguire soluzioni che guardino più agli interessi del potere legati a tale settore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

ELIO VITO. Chiedo la votazione nominale !

PRESIDENTE. Era stata già chiesta !

ELIO VITO. Allora mi aggiungo alla richiesta.

PAOLO ARMAROLI. Presidente, le chiedo di disporre che siano ritirate le tessere dei deputati assenti.

PRESIDENTE. Mi pare una buona cosa ! Prego i deputati segretari, onorevoli Maiolo e De Simone di provvedere.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Contento ed altri n. 1.

(Segue la votazione — Commenti del deputato Armaroli).

Onorevole Armaroli, stia tranquillo !
I colleghi hanno votato ?

ELIO VITO. Anche troppo !

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

La Camera non è in numero legale per deliberare.

Colleghi, valutate le circostanze, non rinverò di un'ora la seduta: la votazione sulla pregiudiziale Contento ed altri n. 1 avrà luogo in altra seduta.

**Modifica del calendario
dei lavori dell'Assemblea (ore 21.05).**

PRESIDENTE. Comunico che, a seguito della odierna riunione della Conferenza

dei presidenti di gruppo, si è convenuto di inserire nel calendario dei lavori, per le sedute di lunedì 16 e di martedì 17 marzo 1998, anche l'esame dei seguenti disegni di legge di ratifica:

C. 4611 — Convenzione istitutiva di un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) *(approvato dal Senato)*;

C. 4606 — Coproduzione cinematografica Italia-Cuba *(approvato dal Senato)*;

C. 4608 — Coproduzione cinematografica Italia-Francia *(approvato dal Senato)*;

C. 4609 — Coproduzione cinematografica Italia-Spagna *(approvato dal Senato)*;

C. 4104 — Cooperazione economica Italia-Brasile.

A seguito della costituzione di un nuovo gruppo parlamentare e delle conseguenti modificazioni nella composizione di altri gruppi, nella stessa riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo si è proceduto ad una nuova organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti iscritti in calendario.

Il tempo per l'esame degli articoli, sino alla votazione finale, del disegno di legge C. 3194 — Ristrutturazioni bancarie, è di 8 ore e 10 minuti ripartite nel modo seguente:

tempo per i relatori di maggioranza: 15 minuti ciascuno;

tempo per i relatori di minoranza: 15 minuti ciascuno;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 25 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 2 ore;

tempo per interventi a titolo personale: 55 minuti;

tempo per i gruppi: 3 ore e 50 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 10 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 42 minuti;

forza Italia: 36 minuti;

alleanza nazionale: 31 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 25 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 25 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 19 minuti;

CDU-CDR: 19 minuti;

rinnovamento italiano: 17 minuti;

CCD: 16 minuti.

Per lo svolgimento di interpellanze sulla situazione della giustizia è riservato a ciascun gruppo un tempo complessivo di 20 minuti (totale: 3 ore e 20 minuti).

Per la discussione della mozione Bono ed altri n. 1-00223, sulla disciplina internazionale della rete telematica Internet, è riservato a ciascun gruppo un tempo complessivo di 15 minuti, cui si aggiungono 15 minuti per il Governo (totale: 2 ore e 45 minuti).

Il tempo complessivo riservato all'esame degli articoli, sino alla votazione finale, del disegno di legge C. 2853-B —

Metanizzazione del Mezzogiorno, è di 4 ore e 45 minuti, ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 15 minuti;

tempo per il Governo: 10 minuti;

tempo per il gruppo misto: 15 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 30 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 40 minuti;

tempo per i gruppi: 2 ore e 45 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 6 minuti; socialisti italiani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-liberali: 2 minuti; la rete: 1 minuto.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 29 minuti;

forza Italia: 19 minuti;

alleanza nazionale: 22 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 18 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 18 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 14 minuti;

CDU-CDR: 14 minuti;

rinnovamento italiano: 13 minuti;

CCD: 12 minuti.

Il tempo complessivo riservato all'esame delle 9 deliberazioni in materia di

insindacabilità iscritte in calendario per venerdì 13 marzo è di 5 ore e 20 minuti, ripartito nel modo seguente:

tempo per i relatori: 45 minuti (5 minuti per ciascun documento);

tempo per il gruppo misto: 25 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 50 minuti;

tempo per i gruppi: 3 ore (20 minuti per ciascun gruppo).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 10 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo complessivo riservato all'esame dei disegni di legge di ratifica iscritti in calendario per lunedì 16 e martedì 17 marzo è di 6 ore e 10 minuti, ripartito nel modo seguente:

tempo per i relatori: 40 minuti;

tempo per il Governo: 40 minuti;

tempo per il gruppo misto: 25 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici per le operazioni di voto: 20 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 45 minuti;

tempo per i gruppi: 3 ore e 10 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 10 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

forza Italia: 29 minuti;

alleanza nazionale: 26 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 20 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 21 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 16 minuti;

CDU-CDR: 16 minuti;

rinnovamento italiano: 14 minuti;

CCD: 13 minuti.

Il tempo complessivo riservato all'esame delle 9 deliberazioni in materia di insindacabilità iscritte in calendario per martedì 17 marzo è di 5 ore e 20 minuti, ripartito nel modo seguente:

tempo per i relatori: 45 minuti (5 minuti per ciascun documento);

tempo per il gruppo misto: 25 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 50 minuti;

tempo per i gruppi: 3 ore (20 minuti per ciascun gruppo).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 10 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo complessivo riservato all'esame del disegno di legge collegato C. 4231 — Attività produttive, è di 15 ore e 25 minuti, ripartito nel modo seguente:

discussione generale: 7 ore e 25 minuti;

seguito dell'esame: 8 ore.

Il tempo per la discussione generale è ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 25 minuti;

tempo per il Governo: 25 minuti;

tempo per il gruppo misto: 25 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti;

tempo per i gruppi: 4 ore e 50 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 10 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 35 minuti;

forza Italia: 33 minuti;

alleanza nazionale: 32 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

rifondazione comunista-progressisti: 32 minuti;

CDU-CDR: 31 minuti;

rinnovamento italiano: 31 minuti;

CCD: 31 minuti.

Il tempo per l'esame degli articoli, sino alla votazione finale, è ripartito nel modo seguente:

tempo per il relatore: 20 minuti;

tempo per il Governo: 20 minuti;

tempo per il gruppo misto: 25 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici per le operazioni di voto: 2 ore;

tempo per interventi a titolo personale: 55 minuti;

tempo per i gruppi: 3 ore e 50 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 10 minuti; socialisti italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; patto Segni-liberali: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 42 minuti;

forza Italia: 36 minuti;

alleanza nazionale: 31 minuti;